

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2081

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASSINELLI, COSTA, PAPA, SISTO, TORRISI

Introduzione degli articoli 517-*bis* e 517-*ter* e modifica dell'articolo 519 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta, domanda di oblazione e diritti delle parti in caso di nuove contestazioni

Presentata il 20 gennaio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il capo IV del titolo II del libro settimo del codice di procedura penale ha avuto una vita travagliata, con numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale e modifiche.

Pare opportuno, dopo dieci anni e più dall'ultima revisione, che tali variazioni non rimangano semplici postille, ma diventino parte integrante degli articoli 516 e seguenti del medesimo codice, per una maggiore semplicità e chiarezza dell'insieme.

In particolare, al fine di accogliere le indicazioni della Corte costituzionale relativamente agli articoli 516 e 517 del codice di procedura penale, si ritiene indispensabile l'inserimento dei due nuovi

articoli 517-*bis*, « Applicazione della pena su richiesta », e 517-*ter*, « Oblazione », al fine di un inquadramento organico degli stessi nel corpo del codice.

In relazione alle modifiche dell'articolo 519 del medesimo codice di procedura penale, invece, al fine recepire il dettame del Giudice delle leggi, si ritiene sufficiente l'inserimento, nel testo dell'articolo vigente, al secondo periodo del comma 2, della previsione che l'ammissione di nuove prove possa essere richiesta, oltre che dall'imputato, anche dal pubblico ministero e da tutte le altre parti private, eliminando contestualmente il riferimento all'articolo 507 dello stesso codice.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 517 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 517-*bis.* — (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, qualora la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione della pena in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato è reso edotto della facoltà di richiedere l'applicazione della pena relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento.

ART. 517-*ter.* — (*Oblazione*). — 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517 l'imputato, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, è reso edotto della facoltà di proporre domanda di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-*bis* del codice penale ».

2. L'articolo 519 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 519. — (*Diritti delle parti*). — 1. Nei casi previsti degli articoli 516, 517 e 518, comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere la fissazione di un termine per la difesa.

2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato, il pubblico ministero e le altre parti private possono chiedere l'ammissione di nuove prove.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni ».

